



**Tribunale Ordinario di Grosseto**

*CONTENZIOSO CIVILE*

Il Giudice dott. Giulio Bovicelli,

Visti gli artt. 434 e ss. c.p.c.

**FISSA**

Per la prima comparizione delle parti l'udienza in data 17 gennaio 2024 alle ore 9.50

**ONERA**

Il ricorrente a notificare il presente decreto entro 10 giorni dalla sua pronuncia, unitamente al ricorso.

**AVVISA**

Il convenuto che dovrà costituirsi almeno 10 giorni prima dell'udienza fissata, a pena delle decadenze ex art. 436 c.p.c.

**RIGETTA**

l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza o più propriamente dell'esecutorietà del provvedimento opposto, a tal proposito evidenziando che

- come condivisibilmente chiarito dalla Corte di Cassazione, *"la disciplina dell'art.282 C.p.c., secondo il quale "la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti", è riferibile solo alle sentenze di condanna, cosicché ogni altra sentenza, di rigetto, di accertamento, costitutiva o su questioni processuali, rinvierà ogni efficacia al suo passaggio in giudicato (v. per riferimenti Cass. 12 luglio 2000 n.9236 e 6 febbraio 1999 n.1037)"* (cfr. Corte di Cassazione, Sez. III, 20/11/2003, n. 17624);
- anche prima dell'entrata in vigore della legge 150 del 2011 la giurisprudenza di merito ha rilevato che *"nel giudizio in grado di appello avverso le sentenze di rigetto del*

*Giudice di Pace ai sensi della legge n. 689/1981 che non contengano alcuna condanna al pagamento delle spese processuali, non può essere disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della Sentenza appellata, posto che la disciplina dell'esecuzione provvisoria di cui all'art. 282 c.p.c. trova legittima attuazione soltanto con riferimento alle sentenze di "condanna", le uniche idonee, per loro natura, a costituire titolo esecutivo, postulando il concetto stesso di esecuzione un'esigenza di adeguamento della realtà al decisum che, evidentemente, manca sia nelle pronunce di natura "costitutiva" che in quelle di mero "accertamento" ( cfr. Tribunale Torino Sent., 31/10/2008);*

- il potere di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento opposto di cui all'art. 5 d.lgs. 150/2011 risulta attribuito al solo giudice di prime cure, posto che gli artt. 6, comma 7 e 7, comma 7 del d.lgs. 150/2011 disciplinano soltanto il primo grado dell'"opposizione ad ordinanza-ingiunzione" e dell'"opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada", ma non anche il grado di appello del giudizio, che trova, invece, la propria disciplina nel rito lavoro e all'art. 2 del d.lgs. 150 del 2011;

- tale ultima norma esclude l'applicabilità ai giudizi regolati dal rito lavoro degli articoli 413, 415, settimo comma, 417, 417-bis, 420-bis, 421, terzo comma, 425, 426, 427, 429, terzo comma, 431, dal primo al quarto comma e sesto comma, 433, 438, secondo comma, e 439 del codice di procedura civile;

- dunque, l'unico potere di sospensione attribuito al giudice di appello è rinvenibile nell'art. 431, comma 5 c.p.c., che, per espressa disposizione dell'art. 2, d.lgs. 150 del 2011, *"si applica alle sentenze di condanna a favore di ciascuna delle parti"*;

- stante poi il rinvio compiuto dall'art. 431, comma VI c.p.c. agli artt. 282 e 283 c.p.c., il potere di sospensione non può che essere riferito, anche in questo caso, alle sole sentenze di condanna;

- al contrario, nel caso di specie, la sentenza emessa dal giudice di prime cure ha natura meramente dichiarativa (e non di condanna) e deve pertanto ritenersi esclusa dal campo applicativo del potere di sospensione dell'efficacia esecutiva attribuito al

giudice di appello nelle controversie assoggettate dal d.lgs. 150 del 2011 al rito lavoro;

- l'esclusione in capo al giudice di appello del potere di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento opposto è ulteriormente corroborata dalla diversità dei presupposti applicativi (i "gravi e fondati motivi") richiesti dagli artt. 431, 282 e 283 c.p.c., rispetto a quelli meno stringenti delle "gravi e circostanziate ragioni" di cui all'art. 5 d.lgs. 150 del 2010;

- nello stesso senso può osservarsi che la Corte Costituzionale ha chiarito che i provvedimenti di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento opposto (adottati ex art. 5 d.lgs. 150/2011) hanno "*natura solo latamente cautelare*" e che tali ordinanze risultano "*strutturalmente analoghe a quelle interne al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo*" (cfr. Corte cost., Sent., 19-10-2018, n. 189);

- al pari di quanto avviene nei giudizi di appello avverso le sentenze reiettive di opposizione a d.i., dunque, l'ipotizzata sospensione ex artt. 283 e 531 c.p.c. non risulta in grado di tangere il provvedimento opposto, ab origine esecutivo;

- il sistema così strutturato risulta dotato di una sua razionalità e coerenza, poiché volto al perseguimento del risultato di accentuare la celerità dei giudizi di cui agli artt. 6 e 7 del d.lgs. 150 del 2011 "*ai fini della loro definizione nel merito e per concentrare l'esame di tutti i correlati profili di opposizione in capo ad un unico giudice, fatta salva, ovviamente, l'assoggettabilità delle decisioni di primo grado agli ordinari rimedi impugnatori*" (cfr. Corte cost., Sent., 19-10-2018, n. 189).

Si comunichi.

Grosseto, 27 settembre 2023

Il Giudice

dott. Giulio Bovicelli